



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 2 del 17/01/2025

R.G. n. 21 del 20/01/2025

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU Intervento: “RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO” - C.U.P.: E85B22000050009.- Nomina Collaudatore Statico ed Amministrativo.

Il Responsabile del Procedimento RICCIARDI VITTORIO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

VISTA la Missione 5 - *Inclusione e coesione* - Componente 3 - *Interventi speciali per la coesione territoriale* - Investimento 2 - *Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie*, del PNRR;

VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, approvato dal Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale con proprio decreto 23 novembre 2021, n. 264 con il quale viene nominato anche il Responsabile di misura e riserva alla modalità concertativo negoziale un importo pari a 50.000.000 €, mentre destina alla selezione pubblica un importo pari a 250.000.000 €;

DATO ATTO che il citato Investimento 2 della Componente 3 della Missione 5 del PNRR attua l'Obiettivo specifico 2 della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione in aderenza all'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

RILEVATO che con decreto prot. n. 5525 del 31/01/2022 dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è stato disposto il trasferimento, al patrimonio indisponibile di codesto Ente, dei seguenti cespiti:

Terreno agricolo sito in Sant'Angelo di Brolo (ME), identificato catastalmente, allo stato, al NCT - Foglio 7 - Part. 377 (I-ME-350475), di mq 255 - valore OMI € 360,00;

Terreno agricolo sito in Sant'Angelo di Brolo (ME), identificato catastalmente, allo stato, al NCT - Foglio 7 - Part. 2250 (I-ME-350476), di mq 1095 - valore OMI € 9.090,00.

DATO ATTO che è intendimento di questo Ente procedere alla riqualificazione dei predetti immobili per scopi sociali e specificatamente la realizzazione di un'area a verde attrezzato;

ATTESO che i tecnici comunali all'uopo incaricati hanno redatto il progetto di *"Fattibilità tecnica economica Riquilificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano"*, dell'importo di Euro 1.100.000,00;

DATO ATTO che questo Ente ha ritenuto opportuno e necessario partecipare all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

RILEVATO che il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale da ultimo con proprio decreto del 21 marzo 2023, n. 55, ha approvato: 1) la graduatoria di merito inerente all'Avviso; 2) l'elenco dei progetti idonei inerente all'Avviso; 3) l'elenco dei progetti non ammissibili inerente all'Avviso; 4) l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale; 5) l'elenco dei progetti esclusi dalla procedura concertativo negoziale;

DATO ATTO che l'intervento *"RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO"*, CUP E85B22000050009, risulta collocato alla posizione n. 95 dell'elenco di cui allegato 1 del citato D.D.G. n. 55/2023 e ammesso a finanziamento con risorse PNRR per un importo pari a € 1.100.000,00 (unmilione centomila/00);

RILEVATO che è stato sottoscritto l'Accordo di Concessione di Finanziamento tra questo Ente e l'Agenzia per la coesione territoriale, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto *"RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO"*, CUP E85B22000050009;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 147 del 07/09/2023 con la quale si è stabilito, tra l'altro di:

DI PRENDERE ATTO dell'Accordo di Concessione di Finanziamento tra questo Ente e l'Agenzia per la coesione territoriale, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto *"RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO"*, CUP E85B22000050009;

DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture la somma complessiva di Euro 1.100.000,00 per espletamento delle conseguenti attività gestionali di che trattasi e disponibile per come segue: Titolo 2 - Missione 06 – Programma 01 - Macroaggregato 02 - Capitolo 9963 del bilancio pluriennale 2023/2025, esercizio 2023;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture ad avviare le procedure necessarie per l'attuazione dell'intervento oggettivo, ivi compreso l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori de quo nel rispetto dei dettami del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti Pubblici";

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;

ATTESO che i tecnici all'uopo incaricati hanno redatto il progetto *"Esecutivo" dei lavori "Riquilificazione spazi pubblici volti alla realizzazione di un'area a verde attrezzato per il tempo libero in località Pantano"*, dell'importo di Euro 1.100.000,00;

VISTA la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale – Nucleo di verifica e controllo – prot. U.0030671.30-10-2023, con la quale è stato evidenziato che la **"Milestone del PNRR prescrive la conclusione delle procedure di affidamento lavori con aggiudicazione definitiva entro il 30 giugno 2024, pena la revoca del finanziamento"**;

RILEVATO che l'importo del progetto dei lavori di che trattasi è pari ad Euro 1.100.000,00 ed è contenuto entro il limite dell'importo finanziato;

VISTO il comma 8 dell'art. 1 – *in rubrica - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza* – del Decreto Legge 6 maggio 2021, n.59, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale statuisce che:

8. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti

complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

VISTO il comma 7 dell'art. 1 – in rubrica - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza – del Decreto Legge 6 maggio 2021, n.59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, il quale prevede che “Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”;

VISTO l'Art. 15 - in rubrica - Responsabile unico del progetto (RUP), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il quale, dispone:

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

VISTO l'ALLEGATO I.2 – in rubrica - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice), che disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice;

VISTO l'Art. 116 - in rubrica – Collaudo e verifica di conformità - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il quale, dispone:

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'[allegato II.14](#), di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Salvo quanto disposto dall'[articolo 1669 del codice civile](#), l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133](#). Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.

5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.

6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'[allegato II.14](#).

8. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

9. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

10. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale, un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico, da restauratori di beni culturali ovvero, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati, ai sensi della normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione e della eventuale modellazione informativa dell'opera realizzata di cui all'[articolo 43](#) per la successiva gestione del ciclo di vita;

c) dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, una relazione tecnico-scientifica, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'[allegato II.14](#) oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'[allegato II.15](#). In sede di prima applicazione l'[allegato II.15](#) è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

VISTO l'Art. 13 - in rubrica - Collaudo tecnico-amministrativo - dell'[Allegato II.14](#), il quale dispone:

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.

3. Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui a norma del presente allegato il collaudo medesimo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

VISTO l'Art. 14 - in rubrica - Nomina del collaudatore - dell'[Allegato II.14](#), il quale dispone:

1. Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Possono essere altresì designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell'incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'[allegato I.1](#) al codice.

4. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui al comma 3, terzo periodo, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'[allegato I.1](#) al codice oppure, se esterno e nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale.

5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall'articolo 30, comma 5.

6. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni nell'ipotesi di cui all'articolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori;

c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:

1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice;

2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1).

RITENUTO di dover nominare il collaudatore statico e tecnico-amministrativo dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO che l'Ing. Catena Lucia Priola, dipendente a tempo determinato di questo Ente, è in possesso dei prescritti requisiti;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 - S.O.;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

Di nominare il tecnico comunale a tempo determinato - Ing. Catena Lucia Priola, per l'attività di collaudatore statico e tecnico-amministrativo ai sensi della normativa in premessa richiamata, dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO", CUP E85B22000050009;

Di stabilire che il presente provvedimento venga notificato al suddetto tecnico comunale;

Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile e/o di attestazione di copertura finanziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di 1° livello: "Provvedimenti", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "Provvedimenti Dirigenti", denominazione del singolo obbligo: "Determine Dirigenziali".

Il Responsabile del Procedimento
f.to RICCIARDI VITTORIO

IL DIRIGENTE
AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU Intervento: “RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO IN LOCALITA' PANTANO” - C.U.P.: E85B22000050009.- Nomina Collaudatore Statico ed Amministrativo.**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 20/01/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

